



Foggia, lì 10 maggio 2012

Prot. N. 645

A S.E. il Prefetto di Foggia

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Foggia

Ai Responsabili e Legali rappresentanti
delle Stazioni appaltanti

Alla Sezione Costruttori Edili - Ance
di Confindustria Foggia

Alla Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil
di Foggia

Al Direttore provinciale Ufficio del Lavoro
e delle Politiche Sociali di Foggia

Al Direttore dell'INPS Sede di Foggia

Al Direttore dell'INAIL Sede di Foggia

Alle Imprese Edili

Ai Consulenti del Lavoro

LORO SEDI

OGGETTO: Casse Edili. Legittimazione a rilasciare il DURC

Vi rendiamo noto che la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare del 2 maggio 2012, ha rigorosamente e definitivamente fissato i criteri per l'individuazione delle Casse Edili abilitate, quali Enti bilaterali, al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).

Al riguardo, l'articolo 2 lettera h) del D.Lgs. n° 276/2003 ha disposto, tassativamente, che per Enti Bilaterali si devono intendere gli "Organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva".

Con successivo Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, attuativo della norma di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006, è stato precisato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduta da ciascuna Organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa Edile.



Foggia, li 10 maggio 2012

Prot. N. 645 - pag. 2

Le Casse Edili abilitate sono tenute, inoltre, ad osservare il **principio della reciprocità**. Al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse Edili operanti sul territorio nazionale, viene attuato un mutuo riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse.

Lo stesso legislatore considera tale requisito imprescindibile in quanto “le Casse Edili che non applicano la reciprocità con altre Casse Edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva, come sancito dall’articolo 252, comma 5, del Decreto legislativo numero 163/2006”.

In attuazione, pertanto, delle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ribadiamo che **la Cassa Edile di Capitanata** è legittimamente riconosciuta quale Ente Bilaterale, dotato di reciprocità prevista dalla normativa e come tale è **l’Ente abilitato, sul territorio, al rilascio della certificazione di regolarità contributiva** sia per lo svolgimento dei lavori pubblici che dei lavori privati.

Ne consegue che **altri organismi non in possesso del requisito della reciprocità**, assicurato con il collegamento con la Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), non possono definirsi “Casse Edili” ai sensi del D.Lgs. n° 276/2003 e **non possono rilasciare alcun documento di Regolarità Contributiva**.

Nella predetta lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene affermato il principio della **inefficacia giuridica** delle stesse **attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle Casse anomale**, attestazioni che impropriamente sono state utilizzate ed accettate in sostituzione degli adempimenti relativi al Durc.

Nello spirito di reciproca collaborazione Vi chiediamo di garantire l’osservanza della normativa in atto, al fine di prevenire problematiche sia per le imprese che per i lavoratori.

Restiamo in attesa di riscontro e cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti

Il Vice Presidente
Sig. Urbano Falcone

Il Direttore
Dott. Franco Marseglia

Il Presidente
Ing. Giovanni Trisciuglio